



Comune di Asti
Settore Cultura Istituti Culturali Manifestazioni e Sport
Campo Scuola di Atletica di via Gerbi

Modalità di utilizzo

ART. 1 - SOGGETTI UTILIZZATORI.

Possono utilizzare il Campo di Atletica, verificata la compatibilità degli sport praticati, i soggetti di seguito elencati e le assegnazioni verranno effettuate tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Asti, compresi gli studenti universitari SUISM;
 - b) Società sportive di Atletica Leggera con sede nel Comune di Asti;
 - c) Società sportive con attività compatibile con sede nel Comune di Asti;
 - d) Società sportive di Atletica Leggera con sede in altri Comuni;
 - e) Società sportive con attività compatibile, aventi sede in altri Comuni
 - f) Singoli atleti e singoli cittadini nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Modalità di utilizzo e delle norme di accesso al campo ad esso allegate.
- E' vietato l'accesso ad altri soggetti non autorizzati.

ART. 2 - SPORT PRATICABILI.

Nel Campo di Atletica possono essere praticati tutti gli sport compatibili con l'impianto stesso. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente all'Ufficio Sport del Comune di Asti.

ART. 3 - UTILIZZO DEL CAMPO DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DELLE SCUOLE.

Le Società Sportive che intendono utilizzare il campo per gli allenamenti o per le gare, devono presentare domanda in carta libera, per convenzionarsi forfettariamente, all'Ufficio Sport del Comune di Asti entro e non oltre 31 dicembre di ogni anno o 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nella domanda deve essere specificato quanto segue:

- a) nome della Società Sportiva;
- b) sede;
- c) affiliazione;
- d) tipo di sport praticato;
- e) numero degli atleti tesserati che utilizzeranno il campo;
- f) periodo di utilizzo richiesto;
- g) elenco degli atleti e degli allenatori accreditati, che utilizzeranno il campo.

I singoli atleti delle Società Sportive di Atletica Leggera potranno accedere al campo dopo l'assegnazione e dovranno esibire, su richiesta del personale di controllo, il tesserino di iscrizione alla società (o altro documento rilasciato dalla società attestante l'appartenenza). Contestualmente alla suddetta assegnazione, le Società dovranno versare al Comune la quota relativa.

L'utilizzo del campo di atletica leggera da parte di alunni e alunne della Scuole Primaria e delle Scuole Secondarie di 1° grado pubbliche è gratuito e potrà essere concordato con l'Ufficio Sport di



volta in volta ne sia richiesto l'uso, ma comunque non potrà avvenire senza la presenza costante di un insegnante e/o di un istruttore responsabile.

Gli istituti scolastici superiori usufruiscono dell'impianto in base agli accordi stipulati, di volta in volta, tra il Settore Patrimonio del Comune e il Servizio Viabilità e Patrimonio della Provincia di Asti, circa il rimborso delle spese forfettario di manutenzione e gestione delle strutture sportive comunali. L'utilizzo comunque del campo non potrà avvenire senza la presenza costante di un insegnante di Educazione Fisica.

La Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie per l'uso della pista dovrà essere autorizzata, sulla base del numero degli studenti che utilizzeranno il campo, del tipo di sport praticati, del numero di professori accreditati, del periodo di utilizzo e l'orario curriculare prescelto di ogni anno accademico, dalla Giunta Comunale. L'utilizzo comunque del campo non potrà avvenire senza la presenza costante del docente designato.

Le scuole autonome o paritarie dovranno presentare domanda in carta libera, per convenzionarsi forfettariamente sulla base del tariffario vigente, all'Ufficio Sport del Comune di Asti 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il personale di custodia verificherà il rispetto dell'orario, delle norme di accesso e del corretto utilizzo delle attrezzature.

ART. 4 - UTILIZZO DEL CAMPO DA PARTE DEI SINGOLI ATLETI O CITTADINI

Possono accedere al campo per gli allenamenti:

- gli atleti, tesserati in società sportive non convenzionate, che siano muniti di tesserino rilasciato dal Comune di Asti a seguito di corresponsione della relativa quota;
- gli utenti singoli che siano muniti di tesserino rilasciato dal Comune di Asti a seguito di corresponsione della relativa quota.

L'utilizzo da parte di minorenni non può avvenire senza la presenza costante di un istruttore di maggiore età che assume il ruolo di figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata, anch'egli in possesso del relativo tesserino.

Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta.

ART. 5 – LIMITAZIONI DI ACCESSO AL CAMPO

All'interno della pista di atletica non possono accedere spettatori, genitori e persone diverse da quelle sopra elencate, che posso invece assistere agli allenamenti dai luoghi preposti. Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo le persone non autorizzate.

L'utilizzo del campo di atletica leggera può essere sospeso o negato, impedendo l'accesso agli utenti, dal servizio di custodia del Comune di Asti:

1. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
2. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
3. per ragioni di ordine pubblico;
4. in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
5. in caso di sciopero;
6. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati di



- manifestazioni organizzate da Federazioni Sportive e Enti di promozione;
7. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
 8. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
 9. per contingenti condizioni meteo che ne comportino o consiglino la chiusura;
 10. per esigenze tecniche di manutenzione.

ART. 6 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO DEL CAMPO

Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.10 alle ore 20.50

Sabato e prefestivi: dalle 8.10 alle ore 18.50

Domenica e festivi: **CHIUSO (fatte salve manifestazioni sportive autorizzate)**

Nel corso di manifestazioni sportive autorizzate l'impianto non può essere utilizzato dai singoli atleti e cittadini.

Durante le attività sportive svolte dalle scuole, nell'ambito dell'orario curriculare presentato (di norma dalle ore 8.10 alle ore 13.50), l'impianto può essere utilizzato solo con il consenso congiunto dell'insegnante presente sulla pista e del servizio di custodia del comune o suo delegato (l'uso degli spogliatoi può essere interdetto agli adulti, in presenza di minorenni).

ART. 7 – TARIFFE E TESSERINO DI ACCESSO

Per l'utilizzo del campo di atletica si prevede il rilascio di un tesserino di accesso a pagamento, rilasciato dall'Ufficio Sport, tranne che per gli atleti in possesso del tesserino di appartenenza alle Società Sportive convenzionate forfettariamente con il comune, di cui all'art. 3, o gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado qualora si presentino accompagnati dai rispettivi rappresentanti di istituto, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 3.

Il tesserino di accesso, rilasciato dall'Ufficio Sport del Comune, per ogni altro atleta singolo o cittadino praticante lo sport è nominativo e non può essere ceduto ad altri.

Ha validità annuale, semestrale, trimestrale o mensile ma può essere revocato prima della scadenza nel caso in cui il possessore, all'interno del campo di atletica, tenga un comportamento contrario alle norme di accesso al campo e comunque contrario alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Il prezzo dello stesso è stabilito dal tariffario comunale.

Le Società Sportive convenzionate utilizzeranno l'impianto ai prezzi forfettari in vigore nel piano tariffario comunale. Le medesime tariffe verranno applicate anche nel caso di utilizzo occasionale e/o parziale.

ART. 8 – DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER L'USO DEL CAMPO

1. Gli utenti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Gli utenti devono essere muniti di debita tenuta sportiva e di apposite scarpe da ginnastica.
2. Allo scopo di non danneggiare la pista in sintetico si raccomanda un uso moderato delle scarpe



- chiodate (chiodi in numero massimo ammesso dalle norme tecniche federali). L'utilizzo delle prime due corsie della pista deve essere il più possibile contenuto, e potrà essere interdetto.
3. Le Società Sportive, con attività compatibile, che non utilizzano scarpe da ginnastica dovranno garantire che i rispettivi atleti non calpestino la pista in sintetico; a tale scopo dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari.
 4. L'utilizzo dell'impianto è riservato esclusivamente a soggetti vestiti in modo consono.
 5. Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sono tenuti ad avere la massima cura delle attrezzature, a rispettare gli orari di accesso e di uscita e a seguire le norme e i regolamenti vigenti in materia di impianti e di attività sportive. Eventuali danni arrecati alle attrezzature sportive ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai danneggiatori.
 6. È vietato introdurre nell'impianto sportivo qualsiasi tipo di veicolo o bicicletta, se non espressamente autorizzato dal comune, qualsiasi specie animale e attrezzature sportive non compatibili con l'impianto.
 7. L'agibilità del campo viene stabilita dal Comune, il quale ha la facoltà di interdire l'accesso qualora lo ritenga si verifichino i casi di cui all'art. 5.
 8. Il personale del Comune, sia esso dipendente o appositamente incaricato, ha facoltà di controllare in ogni momento, il rispetto da parte delle Società Sportive e dei singoli atleti e cittadini, delle presenti norme.
A richiesta del personale i singoli atleti e cittadini dovranno esibire il tesserino di riconoscimento.
 9. I trasgressori delle norme che regolano l'utilizzo del campo saranno sanzionati in base alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.
 10. Su relazione del personale addetto, nelle ipotesi di cui al punto 9 l'Ufficio Sport può disporre del ritiro del tesserino.
 11. Chiunque utilizza l'attrezzatura in dotazione al Campo di Atletica è responsabile della stessa e ha l'obbligo di segnalare qualsiasi mancanza o deterioramento.
 12. È fatto obbligo agli accompagnatori e al pubblico di trovare posto esclusivamente nella zona all'uopo riservata all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva (pista di atletica).
 13. Il personale addetto alla custodia non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti nell'impianto o negli spogliatoi.
 14. Le presenti norme di uso devono essere affisse in una bacheca all'interno del Campo di Atletica.

ART. 9 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

In pista è severamente vietato:

- Utilizzare pesi e bilancieri o attrezzature che possono arrecare danno alla pista;
- Utilizzare traini per potenziamento sul rettilineo di arrivo;
- Entrare in bicicletta;
- Introdurre animali, passeggiare, sdraiarsi a prendere il sole, consumare cibi e bevande;
- Fumare;
- Utilizzare impropriamente l'acqua.

ART. 10 – USO DEI BENI E ATTREZZATURE – DISCIPLINA DEI LANCI

Gli utenti del campo di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto.

L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature possano pregiudicare la sicurezza di cose o di



persone.

Durante le gare e le manifestazioni, l'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.

La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'allenamento di queste discipline dell'atletica leggera. La loro pratica può essere svolta esclusivamente nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina.

Il lancio degli attrezzi del disco, del martello e del peso può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolatura della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.

La pratica delle discipline sportive del lancio del giavellotto, del salto con l'asta e del salto in alto può essere svolta solamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'allenamento di queste discipline.

Il lancio del giavellotto può altresì essere svolta esclusivamente dalla pedana di rincorsa e nella direzione del settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell'attrezzo del giavellotto può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

I praticanti le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello devono usare attrezzi conformi e idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, gli attrezzi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.

Il lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello da parte di alunni o alunne, durante l'orario riservato alle attività scolastiche, può essere esercitato solo ed unicamente con il consenso dell'insegnante e sotto la vigilanza dell'istruttore.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Modalità di utilizzo si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche stabilite dalla FIDAL.

ART. 12 - COMITATO DI GESTIONE E DIRETTORE DEL CAMPO

Il Comune nel predisporre le presenti Modalità di utilizzo, in stretta collaborazione con un Delegato CONI, stabilisce di creare un comitato di gestione che sovrintenda l'utilizzo dell'impianto stesso in merito ad ogni variazione che vorrà essere apportata agli orari, tariffe, soggetti utilizzatori, ecc..

Il comitato è composto dal Dirigente o suo delegato e da un Funzionario dell'Ufficio Sport del Comune, da un delegato del CONI e da un rappresentante della FIDAL.

Il Comitato elegge il Direttore del Campo, a cui spetta la convocazione del Comitato stesso, la redazione dell'ordine del giorno e l'invio delle eventuali proposte di modifica all'Amministrazione comunale.

N.B.: Gli orari di cui all'articolo N. 6 potranno subire variazioni **NON SOSTANZIALI** secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

